

UNIONE DELLA VALCONCA

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale autonomo UNIONE DELLA VALCONCA, ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.

2 - L'Unione della Valconca è composta dai comuni di Gemmano, Mondaino, Montescudo – Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1 - L'Unione della Valconca, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia. L'Unione della Valconca costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali ed è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

2 - L'Unione della Valconca persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e delle eventuali norme regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di enti locali, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.

3 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Rimini, della regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione perseguendo le finalità di cui al precedente comma.

Art. 3

Obiettivi programmatici

Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico della Valconca, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) favorire l'integrazione fra l'entroterra e la costa;
- e) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione;
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza, l'efficacia ed economicità a vantaggio della collettività;
- g) favorire e promuovere forme di collaborazione con i Comuni aderenti all'Unione Valconca, garantendo un'informazione costante anche mediante apposite relazioni annuali circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate;
- h) garantire, in stretto rapporto collaborativo con i Comuni, aderenti il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1 - Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che formano l'attività amministrativa.

2 - L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

3 - L'Unione ispira la propria attività al rispetto dei principi di organizzazione, di funzionamento e delle soglie demografiche minime eventualmente previste con Legge Regionale e assicura la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

1 - La sede dell'Unione è situata nel Comune di San Clemente in via Tavoleto 1835, frazione si Sant'Andrea in Casale. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.

2 - L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3 - La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 6

Durata e scioglimento dell'Unione

1 - L'Unione ha una durata a tempo indeterminato.

2 - Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.

3 - A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1 - L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica dello Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione.

2 - L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.

3 - Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

4 - Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

5 - Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6 - In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in contraddittorio con il comune recedente.

7 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione. Il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità di detto Ente. L'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Funzioni e servizi dell'Unione

1 - L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni normative statali e/o regionali, e di funzioni specificamente delegate e di funzioni conferite dai singoli Comuni.

2 - L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare ed a essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo Status degli Amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

3 - I Comuni possono attribuire all'Unione della Valconca l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali. L'Unione della Valconca ne acquisisce le competenze ai sensi dell'art. 9.

4 - I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire mediante trasferimento di funzioni all'Unione o gestire le funzioni e i servizi con convenzione ex art. 30 del d.lvo 267/2000, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. Le funzioni oggetto di conferimento all'atto di approvazione del presente statuto sono individuate nell'allegato A.

5 - I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

6 - La durata minima dei conferimenti di funzione all'Unione non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

7 - Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.

8 - L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa.

Art. 9

Modalità di trasferimento delle funzioni all'Unione

1 - Il trasferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 8, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni trasferite.

2 - Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
il contenuto della funzione o del servizio trasferito o, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;

le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
le condizioni nella successione della gestione del servizio;
la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

3 - Il trasferimento di nuove funzioni, non comprese nell'allegato A, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede, per l'approvazione, la maggioranza prevista dai singoli statuti.

4 - A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

1 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

2 - Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni.

3 - L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Capo II - Il Consiglio

Art. 11

Composizione, elezione e surroga dei Consiglieri

1 - Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti ed è formato dai componenti dei Consigli degli stessi Comuni associati, eletti dai singoli Consigli tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

2 - I Comuni sono rappresentati da 3 consiglieri ciascuno, eletti dai singoli consigli comunali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. Dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie è istituito il voto ponderato calcolato su 100 quote totali suddivise per il 40% in quote uguali per ogni Comune (5) e per il 60% in base al numero di abitanti dell'anno precedente all'approvazione del presente statuto. L'allegato B con la suddivisione delle quote è parte integrante del presente statuto. Annualmente, entro il 31 gennaio, la Giunta dell'Unione effettuerà la revisione annuale delle quote, in base alle variazioni del numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente, senza che tale revisione comporti la modifica del presente statuto.

3 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

4 - I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

5 - Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione il sindaco ed il consigliere anziano della relativa lista nonché il candidato sindaco che ha conseguito il secondo posto: in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

6 - Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.

7 - Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 13.

Art. 12

Presidenza del Consiglio

1 - Il Consiglio dell'Unione elegge, nel proprio seno, con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti, unitamente ad un conforme valore superiore alla metà dei voti assegnati complessivi, il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente.

2 - Gli eletti restano in carica per tutta la durata del Consiglio, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

3 - Il consiglio dell'Unione può, nel rispetto delle forme di cui al comma precedente, procedere, su proposta del Presidente dell'Unione, alla revoca del presidente del consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.

4 - Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate, per iscritto, al Consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5 - In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

6 - In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

7 - Chi presiede il Consiglio esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute consiliari e garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia stato causa di turbativa o discordia. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. A tal fine assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

8 - Il Presidente del Consiglio è tenuto obbligatoriamente a convocare il consiglio quando lo richiede il Presidente dell'Unione, nel rispetto dell'art. 19 comma g iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto altresì ad attivarsi per la convocazione, con le stesse modalità, quando lo richiede un numero di consiglieri che rappresenti almeno un quinto dei consiglieri assegnati unitamente ad un conforme valore dei voti assegnati complessivi.

Art. 13 **Durata in carica**

1 - La durata in carica del Consiglio dell'Unione è pari a quella prevista dalla norma vigente per la maggioranza dei Consigli dei Comuni che ne fanno parte.

2 - Il Consiglio esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3 - Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.10.

4 - Quando viene rinnovato il Consiglio di uno o più Comuni dell'Unione, la loro rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del consiglio comunale neo eletto.

5 - Il Consiglio dell'Unione decade quando si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali in almeno quattro dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 14 **Funzionamento**

1 - Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi del presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato da un numero di Consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati unitamente ad un conforme valore superiore ad un terzo dei voti assegnati complessivi e che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso debba esservi la presenza di un numero di Consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei voti assegnati.

2 - La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano di età, entro dieci giorni dall'ultima nomina dei rappresentanti da parte dei Consigli Comunali.

3 - Nella prima seduta il Consiglio provvede ad eleggere, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, ai sensi del precedente art.11, comma 1.

4 - I rappresentanti dei Comuni dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere di Consiglio o di Giunta riguardanti le funzioni da essi non conferite all'Unione. L'obbligo di astenersi non si applica alle decisioni che hanno valenza sull'intero territorio dell'Unione.

Art. 15 **Competenze**

1 - Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei consigli comunali.

Art. 16 **Decadenza dei Consiglieri**

1 - Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle sedute del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque Consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

2 - In tal caso, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto appartiene, provvede entro i successivi trenta giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Art. 17 **Gruppi Consiliari**

1 - In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

2 - Cinque o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3 - Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.

4 - Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.

5 - I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.

6 - Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.

7 - Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

8 - E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 18

Elezione e surrogazione del Presidente

1 - Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i Sindaci dei Comuni associati, con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti, unitamente ad un conforme valore superiore alla metà dei voti assegnati complessivi; dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.

2 - Il Presidente è eletto sulla base di linee programmatiche di mandato sottoscritte da un numero di Consiglieri che rappresenti 1/3 dei votanti, unitamente ad un conforme valore superiore ad 1/3 dei voti assegnati complessivi.

3 - La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dell'organo di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.

4 - Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione di una mozione, sottoscritta da un numero di consiglieri che rappresenti i 2/5 dei consiglieri dell'Unione della Valconca unitamente ad un valore conforme pari ai 2/5 dei voti assegnati, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Art. 19

Competenze del presidente

1 - Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuite ai sindaci, non incompatibili con la natura delle unioni comunali, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

e) ha la rappresentanza legale in giudizio. In caso di incompatibilità tale rappresentanza spetta al Vice-Presidente;

f) può ripartire funzioni di governo tra i componenti della giunta;

g) inoltra al presidente del consiglio la richiesta di convocazione del consiglio stesso e ne produce l'ordine del giorno.

Art. 20

Vice Presidente

1 - Il Vice Presidente, nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 21

Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1 - Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2 - Per la sostituzione, provvede il Consiglio tenendo conto di quanto disposto al precedente art.16.

3 - Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente.

Art. 22

La Giunta

1 - La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.

2 - Ciascun Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli Assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1.000 abitanti, tra i Consiglieri Comunali.

3 - Ciascun Sindaco nella Giunta dell'Unione rappresenta la totalità della popolazione del Comune dallo stesso rappresentato alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

4 - La Giunta è validamente costituita quando in essa siano presenti almeno il 50% dei rappresentanti dei comuni dell'Unione i quali rappresentino almeno il 50% della popolazione in essa residente.

5- Le delibere si intendono approvate qualora la votazione totalizzi una popolazione complessivamente rappresentata superiore al 50% dei voti rappresentati dai presenti in Giunta.

Art. 23

Competenze della Giunta

1 - La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Presidente, del Direttore e dei funzionari ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - La Giunta non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo Comune contrarie al parere del Sindaco del Comune interessato alla deliberazione stessa.

Capo IV – I Sub-Ambiti

Art. 24

Istituzione dei Sub-Ambiti

1 - L'Unione della Valconca al fine di perseguire i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 1 della Legge Regionale 21/2012 e s.m.i istituisce 2 (due) Sub-Ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo Sub-ambito.

2 - I Sub-Ambiti traggono la loro ragion d'essere nella particolare conformazione del territorio dell'Unione della Valconca.

3 - I Sub-Ambiti dell'Unione della Valconca, tenendo in considerazione criteri geografici, demografici, economici e di semplificazione organizzativa sono individuati come segue:

Sub-Ambito 1: Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Saludecio, San Clemente.

Sub-Ambito 2: Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna;

4 - Per le determinazioni inerenti le specifiche competenze di ciascun Sub-Ambito la sede della riunione è individuata in una delle sedi Comunali di riferimento ovvero presso la sede dell'Unione.

5 - Ciascun Sub-Ambito costituisce centro di costo a se stante nell'ambito del bilancio dell'Unione.

6 - Le spese e le entrate del Sub-Ambito, e la loro suddivisione fra i Comuni che ne fanno parte, sono individuate e stabilite all'interno del centro di costo del bilancio dell'Unione di cui al comma 7 del presente articolo.

7 - Le spese sono quelle complessive direttamente originate dal servizio. Esse vengono sostenute con trasferimenti correnti Comunali, con la quota parte dei contributi a qualsiasi titolo ricevute dall'Unione per la singola funzione/servizio di riferimento nonché con ogni altra entrata direttamente riferita al servizio.

8 - Le convenzioni individuano le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi.

9 - Le deliberazioni riguardanti i principi organizzativi, economici e finanziari dei servizi dei singoli Sub-Ambiti sono partecipate dai soli rappresentanti dei Comuni ad essi appartenenti e facenti parte della Giunta dell'Unione i quali vi partecipano con la rappresentanza già individuata dal presente statuto per la Giunta, rapportato alla popolazione residente nel sub ambito stesso. Le delibere si intendono approvate qualora la votazione totalizzi una popolazione complessivamente rappresentata di almeno i 2/3 dei voti complessivi per ogni singolo Sub-Ambito.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25

Principi della partecipazione

1 - Ai cittadini e ai residenti, l'Unione della Valconca assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2 - L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

3 - L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4 - I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

5 - Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 26

Referendum

1 - Il Presidente indice il referendum quando lo richiede il 10% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedono tre consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.

2 - Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal Presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 1 del precedente articolo, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

3 - Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
- d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
- g) attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della provincia.

4 - Qualora il referendum sia indetto dal consiglio esso sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata da un numero di Consiglieri che rappresenti i 2/3 dei voti assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5 - La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri che rappresenti i 2/3 dei voti assegnati.

6 - Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.

7 - Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

8 - Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 27

Iniziativa popolare

1 - I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione nelle forme previste dal regolamento, possono proporre agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.

2 - I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3 - Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.

4 - Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 28

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1 - L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini secondo la normativa vigente.

2 - A tal fine, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

Art. 29

Conferenze consultive

Il Presidente promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30

Principi

1 - L'assetto organizzativo è improntato secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

2 - L'Unione uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4 - Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 31

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1 - L'elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti, ossia le "aree" in cui realizzare l'intervento pubblico, le funzioni e i servizi per rendere possibile un'amministrazione secondo logica aziendale.

2 - L'Unione deve tendere a trasformarsi da soggetto burocratico a soggetto erogatore per la piena attuazione del principio di sussidiarietà.

3 - Obiettivo primario è tradurre le esigenze del territorio di area vasta in programmi, progetti, servizi coinvolgenti altri soggetti istituzionali, pubblici ed il settore privato.

4 - La razionalizzazione organizzativa deve pertanto attivarsi in un percorso che si sviluppa in fasi e relative attività:

- a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
- b) progettazione dell'assetto organizzativo;
- c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
- d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
- e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta.

Art. 32

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - Lo schema organizzativo degli uffici è predisposto e approvato con deliberazione della Giunta.

2 - Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3 - Il Regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai propri fini anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 8.

Art. 33

Direzione dell'organizzazione

1 - La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo in cui, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, venga data attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti e delegati in modo unitario e coerente.

2 - L'assetto organizzativo di cui all'art. 32 individua, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprio degli organi politici e funzione gestionale propria degli organi burocratici, le linee guida dell'ordinamento degli uffici.

Art. 34

Funzione della direzione di settore/area

1 - I dipendenti a cui venga attribuita la responsabilità di un settore/area sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani di esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2 - Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le loro funzioni.

Art. 35

Responsabilità direttive

1 - I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nella materie loro affidate.

2 - Spetta, a chiunque eserciti le funzioni di direzione, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

3 - Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione, la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'amministrazione.

4 - I dipendenti competenti ad adottare provvedimenti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva certezza dei criteri tecnici o della disciplina da adottare.

5 - Essi sono altresì responsabili dell'efficace utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art. 36

Il Segretario

1 - L'Unione si dota di un Segretario nominato dal Presidente, tra i Segretari Comunali in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti all'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell'Unione o dei Comuni ad essa aderenti, anche ai sensi del comma 557 art. 1 della Legge 311/2004.

2 - Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 37

Direttore Generale e comitato di direzione

1 - L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale, nei limiti e nelle modalità stabilite dalle norme vigenti, e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.

2 - Il Direttore ha la responsabilità complessiva dell'attività gestionale dell'Unione, esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e sovrintende le figure dirigenziali e direzionali dei servizi che allo stesso rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni.

3 - Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regola le modalità di nomina e di revoca, la durata dell'incarico, che può essere anche superiore a quella dell'incarico del Presidente ma comunque non superiore alla legislatura (intesa dal rinnovo della maggioranza dei comuni aderenti), i

requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.

4 - Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

5 - Può essere istituito il Comitato di direzione composto dai referenti tecnici indicati da tutti i Comuni aderenti all'Unione. Il Comitato di direzione collabora, a supporto del Direttore Generale e/o Segretario dell'Unione, se nominati, nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.

6 - Il Direttore dell'Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.

7 - Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Art. 38

Collaborazione fra enti

1 - L'Unione ricerca prioritariamente, con le Amministrazioni Comunali che la costituiscano, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, anche in attuazione di quanto disposto dall'art.7.

2 - In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre anche ad un singolo Ente forme di accordi per specifici compiti, utilizzando i loro uffici e mezzi ovvero il loro personale, secondo modalità preventivamente concertate. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi anche dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio

3 - L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di attuazione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni, anche in forma innovativa.

Art. 39

Verbalizzante

1 - I compiti del verbalizzante delle sedute di Giunta e di Consiglio sono svolti da un dipendente individuato dal Presidente.

Art. 40

Collaborazioni esterne

1 - Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con convenzioni a termine o con altre modalità lavorative flessibili, per progetti speciali, per attività di pianificazione generale o settoriale, dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi dell'Unione.

2 - La durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 41

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1 - Il Regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alla diretta dipendenza del Presidente e della Giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.

2 - L'ufficio può essere costituito da dipendenti o da collaboratori esterni anche a tempo determinato.

3 - Qualora venga assunto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il CCNL comparto regioni - enti locali.

4 - Nel caso di cui al comma 3, con provvedimento motivato, della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto può essere sostituito da un unico emolumento onnicomprensivo.

Art. 42

Servizi pubblici locali

1 - L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo II del presente statuto, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza nelle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata nel caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti.

2 - Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- a) in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- b) mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- c) con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli Enti Locali;
- d) mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

3 - L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

4 - L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

5 - Le regole di cui ai commi precedenti si applicano ai soggetti gestori, sulla base di rapporto concessorio o convenzionale perfezionatosi con l'Unione.

6 - L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la partecipano senza il loro previo consenso.

7 - La successione dei rapporti relativi ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 43

Finanze dell'Unione

- 1 - L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2 - L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.
- 3 - Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Art 44

Fondo perequativo

- 1 - Con decorrenza 1.1.2022 il bilancio dell'Unione istituisce un fondo perequativo a favore dei Comuni di minore dimensione e comunque sotto i 5.000 abitanti.
- 2 - Annualmente, entro il 31 ottobre, i comuni di maggiore dimensione concertano con l'Unione della Valconca l'entità del fondo di cui al comma 1 il quale viene equamente suddiviso tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sulla base della popolazione residente.
- 3 - Il fondo perequativo è parametrato alla entità dei contributi regionali per le funzioni delegate e, di norma, non potrà superare il 20% del contributo annuale.

Art. 45

Bilancio e programmazione finanziaria

- 1 - L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
- 2 - I bilanci annuali e pluriennali sono adottati in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica degli Enti e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
- 3 - L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 4 - Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

Art. 46

Gestione finanziaria

- 1 - Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2 - Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3 - Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli Enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

Art. 47

Rendicontazione

- 1 - La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute.
- 2 - L'attività di rendicontazione alimenta un processo trasversale a tutta la gestione che interagisce con l'attività di monitoraggio e di controllo. La rendicontazione di spesa deve riferirsi all'insieme delle azioni che fanno capo alle Convenzioni tra Unione e Comuni e si riferisce al complesso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento che contribuisce a sostenere tali spese.
- 3 - Le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. In particolare, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali e deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere riferita a voci di spesa ammesse;
 - b) essere riferita a spese sostenute solo successivamente alla data di efficacia della Convenzione;
 - c) essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive.
- 4 - La rendicontazione annuale dei singoli servizi trasferiti viene approvata dalla Giunta dell'Unione e trasmessa ai Comuni aderenti alle singole convenzioni entro il 28.02 di ogni anno. Entro i 30 giorni successivi i Comuni aderenti possono chiedere integrazioni e/o modifiche. In tal caso la giunta dell'Unione delibera sulle eccezioni presentate.

Art. 48

Revisione economica e finanziaria

- 1 - Il Consiglio dell'Unione nomina un revisore, scelto ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011.

2 - Al Revisore si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile una sola volta.

3 - Il revisore ha diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue Istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4 - Il revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del rendiconto di gestione dell'Unione e delle sue Istituzioni.

5 - Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i Comuni aderenti.

Art. 49

Servizio di tesoreria

1 - Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Entrata in vigore

1 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione della Valconca. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

2 - Per gli Enti di nuova adesione lo Statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Unione da parte dei relativi Sindaci che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 51

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1 - L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai comuni.

2 - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma decorrono dalla data di esecutività degli atti di conferimento.

3 - Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del comune di Morciano di Romagna, in quanto compatibili al presente statuto.

Art. 52

Norme transitorie

1 - Le convenzioni in essere tra i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio.

2 - Le disposizioni concernenti la rappresentanza ponderata e le relative quote di voto assegnate degli organi dell'Unione, entreranno in vigore con l'approvazione del presente Statuto e verranno applicati automaticamente ai Consiglieri già eletti.

3 - Le modifiche al presente Statuto, pur di competenza del Consiglio dell'Unione, vengono assunte sentiti i singoli Consigli Comunali.

Art. 53

Norma finale

1 - Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali, per quanto compatibili.

ALLEGATO A
Convenzioni obbligatorie

L'approvazione del presente statuto comporta l'adesione all'Unione della Valconca. Le parti concordano la necessità di individuare almeno 4 funzioni previste dall'art. 14 del d.l. 78/2010 e ritenute fondamentali tra quelle individuate dalla Regione Emilia-Romagna per ottenere l'accesso ai contributi previsti dalla Regione stessa.

All'atto dell'approvazione del presente statuto le parti concordano che le funzioni attualmente individuate sono:

- 1) Polizia Municipale.
- 2) Servizi Informatici.
- 3) SUAP.
- 4) Protezione Civile.

ALLEGATO B
Suddivisione quote per Comune e suddivisione quote per consigliere

	Abitanti 1.1.2021	Quota fissa	Quota variabile	Totale
MONTEGRIDOLFO	988	5	2	7
GEMMANO	1113	5	2	7
MONDAINO	1340	5	3	8
MONTEFIORE CONCA	2222	5	5	10
SALUDECIO	3018	5	6	11
SAN CLEMENTE	5624	5	12	17
MONTESCUDO-MONTECOLOMBO	6869	5	15	20
MORCIANO	7123	5	15	20
TOTALE	28297	40	60	100

In questa ultima ipotesi ogni consigliere di un Comune (indipendentemente che sia Consigliere di maggioranza o minoranza) ha lo stesso "valore" nel sistema di voto.

MONTEGRIDOLFO	2,33 quote per ogni Consigliere
GEMMANO	2,33 quote per ogni Consigliere
MONDAINO	2,66 quote per ogni Consigliere
MONTEFIORE	3,33 quote per ogni Consigliere
SALUDECIO	3,66 quote per ogni Consigliere
SAN CLEMENTE	5,66 quote per ogni Consigliere
MONTESCUDO-MONTECOLOMBO	6,66 quote per ogni Consigliere
MORCIANO	6,66 quote per ogni Consigliere
TOTALE	33,29 quote per ogni Consigliere